

COPIA DELIBERAZIONE

REG. N. 14

OGGETTO: Disposizioni su utilizzo mezzo proprio missioni e trasferte dipendenti dell'Ente.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta



GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilatredici il giorno sedici del mese di gennaio, alle ore 11.30, nei locali del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) CALA' SALVATORE	} SINDACO	
2) NUCERA VINCENZO		
3) LA PIANA GAETANO		
4) =====		} ASSESSORI
5) =====		

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Maria Nicastro.

Assume la presidenza il Sindaco, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che, con l'entrata in vigore del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", che prevede dei tagli alla spesa pubblica ed una riduzione dei costi della pubblica amministrazione, sono stati modificati alcuni aspetti specifici precedentemente disciplinati da apposita normativa, riguardanti anche l'utilizzo dei mezzi propri dei pubblici dipendenti.

RICHIAMATI:

- l'articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010 a mente del quale alla data del 31.05.2010 (di entrata in vigore del decreto legge 78/2010 come successivamente convertito in legge) gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato, di cui al D. Lgs.165 del 2001, e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi";

- l'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;

- l'art. 8 della legge 417 del 26 luglio 1978;

- l'art. 41 comma 4 del CCNL 14.09.2000 Regioni ed Autonomie Locali, l'art. 35 del CCNL del 23.12.1999 della Dirigenza degli Enti Locali e l'art. 47 del CCNL del 16.05.2001 dei Segretari comunali e provinciali;

DATO ATTO che, per cercare di far chiarezza sulle modalità applicative delle succitate norme, sono intervenute diverse sezioni di Corte dei Conti ed anche la Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 36 del 22 ottobre 2010. Sul punto, a seguito di rimessione della questione da parte della Sezione Regionale di controllo per la Regione Toscana, la Corte dei Conti e Sezioni riunite, con deliberazione n. 8/11 del 07.02.2011, è intervenuta:

- confermando che le disposizioni di cui trattasi non si applicano al personale adibito a funzioni ispettive, nonché a compiti di verifica e controllo;

- ritenendo comunque autorizzabile l'uso del mezzo proprio ai fini della copertura assicurativa dovuta dall'Amministrazione;

- riconoscendo l'autonomia delle singole Amministrazioni nel prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi sul pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi;

CONSIDERATO che:

- la nuova disciplina è stata introdotta al fine di contenere la spesa pubblica;- non consentire l'uso del mezzo proprio per ragioni di servizio ai dipendenti comporterebbe l'incremento del parco auto del Comune o il ricorso a servizi di noleggio auto con conducente con costi certamente superiori rispetto all'autorizzazione al dipendente all'uso del mezzo proprio, contravvenendo, pertanto, alle finalità sopra richiamate dalla vigente disciplina;

RITENUTO che:

- nonostante la complessità interpretativa dell'assetto normativo in questione, alla luce delle attuali disquisizioni dottrinali in corso, sia necessario regolamentare con apposito atto organizzativo la materia delle missioni e delle trasferte dei dipendenti dell'ente, disciplinando l'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti dalla data di adozione della presente deliberazione fino a quando non intervengano diverse disposizioni normative;

- i valori economici imputabili, nell'ente, al rimborso delle spese di missione sono di entità talmente ridotta (€ 1.630,00) quale limite di stanziamento per l'intero anno 2012) da rendere evidente l'economicità della predetta scelta, non ritenendosi vantaggioso per l'ente procedere all'acquisto di ulteriori automezzi, né volendo l'ente creare disagi organizzativi del tutto ingiustificati se comparati agli importi economici che vengono a rilievo nella consapevolezza altresì che l'unica macchina di rappresentanza di proprietà dell'Ente immatricolata nel lontano 1989 non è più in condizione di percorrere medi o lunghi tragitti;

- la disposizione ha natura organizzativa e rientra pertanto nel novero delle competenze della Giunta ex art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- il D.lgs.vo 267/2000;

- il D.L. 78/2000;

- la L. 417/1978;

- lo Statuto dell'Ente;

- il vigente Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE

1) di approvare la seguente disposizione organizzativa in materia di missioni e trasferte dei dipendenti dell'ente, disciplinando l'utilizzo del mezzo proprio in caso di missione regolarmente autorizzata:

“E’ consentito ai dipendenti l’utilizzo del mezzo proprio, in caso di missione, **previa autorizzazione del Responsabile dell’Area**, solo quando non può farsi utilmente ricorso ai mezzi in dotazione all’Ente, ai mezzi di trasporto pubblico, o il ricorso agli stessi risulti eccessivamente dispendioso per la durata dei tragitti (riguardo al tempo necessario rispetto a quello che deriverebbe dall’impiego del mezzo proprio) o per la lontananza dei percorsi dei mezzi pubblici da impiegarsi rispetto ai luoghi di destinazione.

In tali casi il dipendente può essere indennizzato in misura corrispondente alla somma che avrebbe speso ove avesse fatto ricorso a servizi di trasporto pubblico secondo le tariffe vigenti nel tempo.

Potranno essere oggetto di rimborso anche le spese di parcheggio e pedaggio autostradale, tenuto conto che sarebbero state comunque sostenute anche qualora si fosse utilizzato il mezzo di proprietà dell’Amministrazione.

Resta fermo che qualora il dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta ovvero, qualora la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest’ultima località.

I rimborsi delle spese di missione sono sempre dovuti per l’esercizio di funzioni ispettive, di verifica e controllo qualora non possa farsi ricorso ai mezzi in dotazione all’Ente.

L’autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio dovrà attestare il ricorso di una o più delle circostanze di cui sopra.”I responsabili delle Aree saranno autorizzati all’uso del mezzo proprio dal Segretario Generale.

2) di disporre che l’applicazione della disposizione in questione regolerà le spese sostenute dalla data di efficacia del presente atto fino ad una nuova diversa disciplina;

3) di dare adeguata e tempestiva conoscenza al personale dipendente della disciplina introdotta dalla presente deliberazione al fine di agevolarne la corretta applicazione.

Stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA

VISTA la proposta che precede;

RITENUTA la propria competenza;

VISTI i pareri richiesti ai sensi dell’art. 53, della Legge n. 142/1990, recepita con L. R. n. 48/1991, modificato dall’art. 12 della L. R. 23/12/2000 n. 30, espressi nei seguenti termini:

- Parere “ favorevole” della dott.ssa Cordaro Antonina, capo dell’Area Amministrativa, Responsabile del Servizio interessato.
- Parere “favorevole. L’atto non comporta impegno di spesa” della Dott.ssa Castiglione Maria Vincenza, Capo dell’Area Finanziaria , Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria.

Ad unanimità di voti resi in forma palese

DELIBERA

1. Approvare le superiori proposte redatte dall’Ufficio Personale facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo.